

CAMPI ELETTROMAGNETICI (0Hz-300GHz) **Nuove indicazioni per la valutazione delle esposizioni professionali**

Le nuove FAQ CEM del Coordinamento tecnico interregionale insieme a INAIL e ISS e i nuovi REQUISITI del valutatore Esperto CEM ("ECEM")

Luisa Biazzi

Cari soci,

quale coordinatore della Commissione nazionale ANPEQ "Radiazioni non ionizzanti" ho il piacere di segnalarvi che il *Coordinamento Tecnico Interregionale per la prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro* ha approvato le **nuove indicazioni operative, FAQ CEM 2019**, per la valutazione dei rischi di esposizione professionale ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0Hz-300GHz) in applicazione al Titolo VIII, Capo IV e allegato XXXVI del D.lgs.81/08 e s.m.i. (il c.d. Testo Unico Sicurezza del lavoro).

Il documento generale FAQ-CEM di 91 pagine qui allegato è diventato ufficiale a seguito della formale approvazione anche del CIP **Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica** (a cui afferisce il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro di cui fa parte il GdL Agenti Fisici coordinato dalla dr.ssa Iole Pinto).

Per quanto riguarda i **REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA DEL PERSONALE QUALIFICATO ESPERTO (ECEM) PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (0Hz-300 GHz) NEI LUOGHI DI LAVORO)** qui allegato, la FAQ D.1 del documento generale FAQ-CEM 2019 risponde alla domanda "*Cosa si intende per "personale qualificato" e quali requisiti deve avere ai fini della valutazione del rischio CEM?*"

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di valutare e, se del caso, misurare e/o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori e, sulla base di queste valutazioni, attuare le necessarie misure di tutela. Ai sensi dell'art. 181 comma 2 il datore di lavoro deve avvalersi di "*personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia*".

Il "personale qualificato" risulta tale se in grado di effettuare la valutazione del rischio CEM richiesta per la specifica attività lavorativa e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva, secondo i requisiti richiesti dal D.lgs. 81/08 (FAQ D.2).

In questo contesto la dicitura "personale qualificato" definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell'apprendimento. In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso e sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all'espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il "personale qualificato" essenzialmente sulla base del curriculum: è opportuno a tal fine richiedere di documentare un curriculum specifico nel settore, comprovante la partecipazione ad almeno un corso teorico-pratico sulla materia e/o l'aver svolto una tesi di laurea o un master o un PHD attinente la valutazione del rischio CEM, ovvero l'aver effettuato valutazioni del rischio CEM per conto di aziende/enti o istituti nel rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi.

Nei casi in cui, ai fini della valutazione del rischio siano richieste competenze di misura e di calcolo dei CEM, è da tenere presente che la valutazione dell'esposizione a CEM mediante misurazione o calcolo è solitamente complessa e richiede competenze specialistiche.

Se è necessario effettuare una valutazione con misurazioni o calcolo, i datori di lavoro devono accertarsi che i fornitori di servizi dispongano delle competenze, dell'esperienza e degli strumenti adeguati per effettuare la valutazione. Qualora siano richieste misurazioni specifiche di CEM, il personale incaricato delle misurazioni dovrà utilizzare apparecchiature e metodologie appropriate (FAQ B.1), e dovrà produrre una relazione tecnica conforme a quanto indicato dalle norme di buona tecnica applicabili (FAQ D.2).

Indicazioni sui requisiti di questa figura professionale che potrebbero orientare la scelta del datore di lavoro sono contenute nel documento "Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0Hz-300 GHz) nei luoghi di lavoro redatto a cura della CIIP (2018) (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) e disponibile sul sito web della Consulta medesima www.ciip-consulta.it.

Il documento supera e aggiorna il precedente documento CIIP del novembre 2006 che molte aziende pubbliche e private seguivano per scegliere il loro valutatore tecnico CEM (interno o consulente).

Di seguito riportiamo la tabella riassuntiva relativa ai corsi e alle esperienze professionali dell'ECEM, rinviano alla lettura del documento per i dettagli.

Tabella 7: riepilogo dei corsi e delle esperienze professionali del personale qualificato ECEM

EQF	ECEM di Livello Base		ECEM di Livello Esperto Specializzato		ECEM di Livello Senior Specializzato		Settori ***
	Ore corso	Anni di esperienza	Ore corso	Anni di esperienza	Ore corso	Anni di esperienza	
7	8	1	8	1	8 **	1	1+2+3
6	16	1	16	1	-	-	1+2+3
5	24	1	16	1	-	-	1 / 2 / 3 *

* attività effettuabile solo nel settore di appartenenza

** ore di corso ai fini dell'acquisizione delle conoscenze di base per effettuare calcoli dosimetrici / non standard

*** Settori:
 1 = industria / ricerca
 2 = sanità / estetica
 3 = altro

Allegati:

1-REGIONI_FAQ_CEM+ROA 2014 Agenti fisici_13.2.14 (CapoIV-CEM superato da FAQ 20_06_19)

2-REGIONI_FAQ_CEM_APPROVATO_20_06_2019

3-CEM requisiti dell'Esperto ECEM 18-06-2019 finale